Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS *961.01*)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del	*Tariffa sottoposta da*
4 aprile 2016	Swiss Life SA, Zurigo

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale

La modifica concerne gli assicurati con processo di risparmio autonomo.

Le aliquote di conversione per il diritto alla rendita degli averi di vecchiaia vengono pertanto abbassate, con effetto dal 1° gennaio 2017, al 5,5700 per cento per gli uomini e al 5,5617 per cento per le donne. Tali aliquote di conversione devono essere impiegate per tutte le assicurazioni con processo di risparmio autonomo in corso al 31 dicembre 2015 e già stipulate con effetto dal 1° gennaio 2016.

Con lettera del 9 dicembre 2015, Swiss Life SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per le assicurazioni con processo di risparmio autonomo.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 4 aprile 2016 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2017 a tutte le assicurazioni con processo di risparmio autonomo in corso al 31 dicembre 2015 e già stipulate con effetto dal 1° gennaio 2016.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS *172.021*) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere

presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi.

Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

26 aprile 2016

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA